

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 28 marzo 2000, n.182
Regolamento recante modifica ed integrazione della disciplina della verifica-
periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di camere di commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento sul servizio metrico approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 77, recante disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 20 e 50, che stabiliscono il conferimento delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle camere di commercio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1999 di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell'attività di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;

Considerato che la citata legge n. 77/1997, all'articolo 3, comma 4, ha delegato la disciplina normativa della verifica periodica, prevedendo che le modifiche ed integrazioni alla disciplina suddetta siano adottate mediante decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità ai criteri stabiliti nel medesimo comma;

Sentito il Comitato centrale metrico in data 11 marzo 1999;

Esperita la procedura d'informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE che codifica la procedura di notifica 83/189/CEE recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni ed integrazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con nota n. 19421, del 7 dicembre 1999;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto per "strumenti di misura" si intendono le misure di capacità diverse da quelle di vetro, terracotta e simili, nonché gli strumenti per pesare o per misurare diversi dalle misure lineari, la cui utilizzazione riguarda la determinazione della quantità e/o del prezzo nelle transazioni commerciali, ivi comprese quelle destinate al consumatore finale.

Art. 2.

Verifica periodica

1. La verifica periodica degli strumenti di misura consiste nell'accertare il mantenimento nel tempo della loro affidabilità metrologica finalizzata alla tutela della fede pubblica, nonché l'integrità di sigilli anche elettronici e etichette o altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti.

2. Gli strumenti di misura devono essere sottoposti a verifica periodica entro sessanta giorni dall'inizio della loro prima utilizzazione e in seguito secondo la periodicit  fissata nell'allegato I, che decorre dalla data dell'ultima verifica effettuata.

3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i misuratori di gas, di acqua ed elettrici.

Art. 3.

Verifica eseguita dalle camere di commercio

1. La verifica periodica   effettuata dalle camere di commercio competenti territorialmente presso la loro sede o, su richiesta degli utenti interessati, nel luogo di utilizzazione degli strumenti secondo modalit  stabilite dalle stesse camere di commercio.

2. L'esito positivo della verifica periodica   attestato dal funzionario della camera di commercio responsabile dell'operazione, mediante contrassegno applicato su ogni strumento utilizzando etichetta autoadesiva distruttibile con la rimozione. Le caratteristiche del suddetto contrassegno sono indicate nell'allegato II annesso al presente decreto.

3. In caso di esito negativo,   ammesso ricorso gerarchico al Segretario generale della camera di commercio, che puo' richiedere parere tecnico al Ministero dell'Industria - Direzione generale dell'armonizzazione e tutela del mercato - Ufficio centrale metrico.

Art. 4.

Verifica eseguita da laboratori accreditati

1. La verifica periodica puo' essere eseguita anche da laboratori accreditati dalle camere di commercio o appartenenti alle stesse, i quali offrano garanzia di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale.

2. Ai fini dell'accreditamento le camere accertano l'indipendenza del laboratorio e di tutto il relativo personale da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici, nonch  la dotazione di strumenti e apparecchiature idonei.

3. Le condizioni e le modalit  di accreditamento dei suddetti laboratori sono determinate con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico.

Art. 5.

Verifica eseguita dai fabbricanti metrici

1. La verifica periodica degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico verificati e marcati CE dal fabbricante, che opera secondo il sistema di garanzia della qualit  della produzione, puo' essere eseguita per la prima volta nello stabilimento o sul luogo di utilizzazione da parte del fabbricante stesso ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517.

2. La verifica periodica degli strumenti di tipo fisso per i quali il fabbricante ha ottenuto la concessione di conformit  metrologica, ai sensi delle norme attuative dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1991, n. 236, puo' essere eseguita per la prima volta sul luogo di utilizzazione anche dal fabbricante stesso.

Art. 6.

Strumenti difettosi - Strumenti riparati

1. Gli strumenti che in sede di verifica periodica risultano fuori del campo degli errori massimi ammissibili prescritti dalla normativa vigente, o che presentano difetti tali da pregiudicare l'affidabilit  metrologica, per i quali il funzionario responsabile della camera di commercio ha emesso un ordine di aggiustamento, possono essere detenuti dall'utente nel luogo dell'attivit  purch  non utilizzati. Gli stessi strumenti possono essere riutilizzati, previa richiesta di una nuova verifica periodica, una volta eseguito l'ordine di aggiustamento.

2. L'utente metrico deve richiedere una nuova verifica periodica qualora provveda, indipendentemente da un ordine di aggiustamento, alla modifica o riparazione dei propri strumenti, che comporti la rimozione di etichette e di ogni altro sigillo di garanzia anche di tipo elettronico.

Art. 7.

Obblighi degli utenti metrici

1. Gli utenti metrici soggetti all'obbligo della verifica periodica devono:

- a) garantire il corretto funzionamento dei loro strumenti, conservando ogni documento ad esso connesso;
- b) mantenere l'integrit  della etichetta di verifica periodica, nonch  di ogni altro marchio, sigillo di garanzia anche di tipo elettronico o elemento di protezione, tranne nel caso di cui all'articolo 6, comma 2;
- c) non utilizzare gli strumenti non conformi, difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.

2. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai punti a), b) e c)   equiparato ad inadempienza all'obbligo della verifica periodica.

Art. 8.

Elenco degli utenti metrici

1. Le camere di commercio formano l'elenco degli utenti metrici. In esso sono indicati, oltre le generalità ed il luogo di esercizio di ogni utente, l'attività ed ogni altra informazione in funzione delle scadenze della verifica periodica degli strumenti.
2. Le informazioni contenute nell'elenco sono tenute a disposizione della pubblica amministrazione e di altre autorità.
3. L'elenco può essere consultato dagli utenti metrici.

Art. 9.

Formazione dell'elenco

1. L'elenco degli utenti metrici è formato sulla base dei dati del registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio.
2. Le camere di commercio possono avvalersi, anche mediante tecniche informatiche e telematiche, dei dati forniti dai comuni e da altre amministrazioni pubbliche, al fine di individuare categorie di utenti metrici non soggetti all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese.

Art. 10.

Vigilanza

1. Le camere di commercio esercitano funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme del presente decreto.
2. La vigilanza presso gli utenti metrici si esercita ad intervalli casuali e senza preavviso.

Art. 11.

Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Sono abrogati gli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21 del citato testo unico approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 e gli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 79 e 80 del regolamento sul servizio metrico approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive integrazioni e modificazioni, nonché ogni altra disposizione contrastante o incompatibile con quelle contenute nel presente decreto e con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 20 e 50, relativamente al conferimento delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle camere di commercio.
2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 marzo 2000

Il Ministro: Letta

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2000

Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 156

Allegato I

PERIODICITÀ DELLA VERIFICA DEGLI STRUMENTI IN FUNZIONE DELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA

CATEGORIA	PERIODICITÀ DELLA VERIFICA
masse e misure campione; misure di capacità, comprese quelle montate su autocisterna	5 anni
strumenti per pesare	3 anni
complessi di misura per carburanti	2 anni
misuratori di volumi di liquidi diversi da carburanti e dall'acqua	4 anni
misuratori massici di gas metano per autotrazione	2 anni
strumenti per la misura di lunghezze compresi i misuratori di livello dei serbatoi	4 anni
strumenti diversi da quelli di cui alle righe precedenti	secondo l'impiego e secondo la periodicità fissati, con

	provvedimento del Ministro dell'industria, sentito il Comitato centrale metrico
--	---

Note:

Le masse che sono di ausilio agli strumenti per pesare di qualsiasi tipo sono sottoposte a verifica con la stessa periodicità degli strumenti di cui sono ai fini metrologici, parte funzionalmente essenziale ed integrante.

Le masse di ausilio agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico delle classi di precisione I e II sono esenti dal bollo periodico.

Allegato II

**CONTRASSEGNO DA APPLICARE SUGLI STRUMENTI DI MISURA CHE HANNO SUPERATO LA
VERIFICAZIONE PERIODICA.
(Articolo 3)**

VERIFICA PERIODICA SCADENZA		
MESE	ANNO	MESE
1	XXXX (anno di scadenza)	7
2		8
3		9
4		10
5		11
6		12

Caratteristiche:

Forma: quadrata

Dimensione lato: > o uguale a 40 mm

Colore: fondo verde con carattere di stampa nero

Nota:

Nel caso il contrassegno venga applicato ai sensi dell'art. 5, sotto l'anno di scadenza deve essere riportato il marchio del fabbricante che si avvale della facoltà prevista nello stesso articolo, commi 1 e 2.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca:

"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59". Gli articoli 20 e 50 così recitano:

"Art. 20 (Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). - 1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale.

2. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al comma 1".

"Art. 50 (Accorpamenti e soppressioni di strutture amministrative e statali e attribuzione di beni e risorse).

- 1. Sono soppressi gli uffici metrici provinciali e gli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato. Sono, inoltre, soppressi gli uffici periferici già appartenenti all'Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno (Agensud), a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste per la gestione stralcio.

2. Il personale e le dotazioni tecniche degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato sono trasferiti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999 individua i beni e le risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio, come disposto dall'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 17, commi 3 e 4, così recita:

"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".

- La direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L204/37 del 21 luglio 1998.

- La legge 21 giugno 1986, n. 317, reca: "Attuazione della direttiva 83/189/CEE, come codificata dalla direttiva 98/34/CE".

Note all'art. 5:

- Il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, reca: "Attuazione della direttiva 90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico".

- La legge 29 luglio 1991, n. 236, reca: "Modifica alle disposizioni del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni". L'art. 1 così recita:

"Art. 1. - I pesi e le misure legali nel Regno d'Italia sono unicamente quelli del sistema metrico decimale, le cui unità sono le seguenti:

Per le misure lineari:

Il metro internazionale.

Per le misure di superficie:

Il metro quadrato.

Per le misure di solidità:

Il metro cubo.

Per i pesi:

Il grammo, millesima parte del chilogramma internazionale.

Per le misure di capacità:

Il litro, volume di mille grammi d'acqua pura a quattro gradi del termometro centesimale".